



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO
e
PROCURA PER I MINORENNI DI CATANZARO

Catanzaro, 13 Ottobre 2021

Il Presidente

Il Procuratore

VISTO il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*,

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*,

LETTO l’art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 *“Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale – DGC ”*

LETTA e qui richiamata l’ordinanza del Consiglio di Stato n 7480 del 17 settembre u.s.;

LETTO e qui richiamato il decreto- legge 21 settembre 2021 n. 127 in G.U. n. 226 pubblicata in pari data, ove, per quanto qui di interesse, con art. 1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-quater è inserito il seguente: *«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico), con il quale “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”, estendendo, il successivo co 2 del cit. art 1, l’applicabilità di tale disposizione anche “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”, con esclusione soltanto dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;*

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 Settembre 2021, n 127 in G.U. n 226 pubblicata in pari data, ove, per quanto qui di interesse, con l’art 2 (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari) al decreto-legge 22 aprile 2021 n 52, dopo l’art 9 quinquies è inserito l’art 9 sexies (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari) prevedendosi, in particolare, che *“dal 15 ottobre 2021 e fino al*



31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid 19 di cui all'art 9 co 2 ", estendendo, il successivo co 4 del cit art 2, l'applicabilità di tale disposizione anche al magistrato onorario, con esclusione soltanto dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

VISTO l'art 3 decreto legge 08 ottobre 2021, n 139 recante "Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato" con cui, a modifica ed integrazione del decreto legge 22 aprile 2021, n 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 176 giugno 2021, n 87, si è introdotto l'art 9 – octies, che prevede modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro, disponendosi che "in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art 9-1quinquies e al comma 6 dell'art 9 septies con preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative"

LETTO e qui richiamato l'art 2 ter co 1 bis D.Lgs 30 giugno 2003, n 196, introdotto dall'art 9 decreto legge 8 ottobre 2021, n 139, che prevede che il "trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, e' sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, e' indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.";

VISTA la delega conferita dal Procuratore Generale ai Capi degli Uffici Giudiziari del Distretto in ordine alle competenze ex art 2 decreto legge 21 settembre n 127 (introduttivo dell'art 9 sexies co 5 D.L. 52/21) in punto di verifiche del rispetto delle prescrizioni di cui all'art 9 sexies comma 1 da parte del personale di magistratura e dei giudici onorari dei rispettivi uffici di riferimento;

LETTO e richiamato il DPCM recante data 12.10.2021 con il quale, ai sensi dell'art 1 co 5 D.L. 21 settembre 2021, n 127 sono state adottate le "linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale";

Ritenuta la necessità di adottare misure organizzative idonee a dare attuazione alle disposizioni sopra riportate al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fermo restante le

misure informative e preventive già adottate al riguardo e salve le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie alla luce di successive linee guida e circolari disciplinanti il settore di riferimento;

dispongono

Magistrati togati ed onorari

il personale di magistratura ordinaria ed onoraria degli uffici del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Catanzaro è invitato a munirsi entro la data del 15 ottobre p.v. della certificazione verde COVID-1, ovvero di certificazione sanitaria equipollente, ovvero di idonea certificazione sanitaria di esenzione, anche, se del caso, effettuando il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento, al fine di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa (c.d. *Green Pass* o certificazione equipollente); certificazione che dovrà essere posseduta al momento dell'accesso ed esibita in caso di verifica.

**Dispongono
altresi**

ex art 2 D.L. 21 settembre n 127 (introduttivo dell'art 9 sexies co 5 D.L. 52/21)

la nomina dei soggetti che cureranno le verifiche per i magistrati ordinari (e per quelli onorari quanto al Tribunale per i Minorenni), da individuarsi rispettivamente:

- quanto al Tribunale per i Minorenni, nei funzionari Dott. Giuseppe Stranieri e Sig.ra Annamaria Lorenzo che, in caso di concomitante assenza, saranno sostituiti dal Cancelliere Dott. Gabriele Persico;
- quanto alla Procura per i Minorenni, nei Direttori Amministrativi Dott.ssa Emilia Lanzafame e Dott. Danilo Ciancio che, in caso di concomitante assenza, saranno sostituiti dall'unità di personale presente con qualifica più elevata;
- quanto ad entrambi gli uffici, nel Responsabile della Società di Vigilanza Privata ASSIPOL, addetta alla vigilanza del Palazzo di Giustizia.

Personale amministrativo ed altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche in base a contratti esterni presso questi uffici

Il personale amministrativo nonché tutti coloro – ivi compreso il personale appartenente alle Sezioni di Polizia giudiziaria in sede e gli stagisti presso il Tribunale per i Minorenni - che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche in base a contratti esterni presso questo ufficio sono invitati a munirsi entro la data del 15 ottobre p.v. della certificazione verde COVID-19 anche, se del caso, effettuando il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento.

**dispongono
altresi**

Le seguenti modalità organizzative per regolamentare l'accesso al luogo di lavoro e la organizzazione delle verifiche, con decorrenza dal 15 ottobre p.v. e nelle premesse di cui sopra



Modalità di accesso al luogo di lavoro


1. (art 9 quinquies co1 ed art 9 sexies co 1 D.L. 52/21 introdotti rispettivamente dagli artt 1 e 2 D.L. 21 settembre n 127), al personale amministrativo nonché tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche in base a contratti esterni, nonché al personale di magistratura ordinaria ed onoraria ai fini dell'accesso presso il luogo dove svolge attività lavorativa è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 di cui all'art.9, comma 2 del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Tale obbligo è esteso ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione – che accede presso il Palazzo di Giustizia minorile per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione di riferimento;

1. (art 9 quinquies co 6 ed art 9 sexies co 2 D.L. 52/21 introdotto dall'art. 2 D.L. 21 settembre n 127), l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale di magistratura o amministrativo, ovvero di certificazione equipollente, ovvero di certificazione sanitaria di esenzione, è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati,
2. (art 9 quinquies co 7 ed 8 D.L. 52/21 ed art 9 sexies co 3, 6 e 7 D.L. 52/21 introdotti dall'art. 2 D.L. 21 settembre n 127)) l'accesso da parte del personale amministrativo nonché tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nonché del personale di magistratura, agli uffici giudiziari in violazione dell'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19, integra illecito disciplinare ed è sanzionato secondo i rispettivi ordinamenti di competenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. L'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle richiamate disposizioni risulta sanzionato ai sensi del comma 8 dell'art. 9-quinquies, con irrogazione della sanzione amministrativa, da euro 600,00 a 1500,00 comminata dal Prefetto, fermo restando le richiamate conseguenze disciplinari. Al personale di magistratura si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'art. 9-quinquies.
3. Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 6 dell'art 9 sexies D.L. 52/21 (introdotte dall'art. 2 D.L. 21 settembre n 127)**, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai **commi 2 e 3**, si applicano anche al magistrato onorario.

ai sensi dell'art 9 sexies co 8 del D.L 52 del 22 aprile 2021 (per come introdotto dall'art 2 D.L. 127/21), non sono soggetti all'obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 gli utenti dell'amministrazione della giustizia, inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il presente provvedimento non si applica altresì, allo stato e fino a quando non verrà elaborato apposito QR code in corso di predisposizione, ai soggetti esenti dalla campagna



vaccinale sulla base di idonea certificazione medica in conformità ai criteri definiti dal Ministero della salute.

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

Le verifiche avverranno con modalità comuni in relazione ad entrambe le categorie di lavoratori sopra indicate ed in generale ai soggetti comunque sottoponibili a controllo e verranno effettuate in conformità a quanto disposto nell'art.9 quinquies comma 5 del D.L. 22 aprile 2021 (per come introdotto dall'art 1 D.L 127/21) che rinvia alle modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 e specificate nell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, attuativo del sopra indicato decreto-legge. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia nelle condizioni di esibirla, verrà considerato assente ingiustificato, risultando preciso dovere di ciascun lavoratore soggetto al controllo, ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo concretamente adottate


La verifica delle certificazioni verrà realizzata mediante l'utilizzo – anche senza necessità di connessione a internet – dell'App “ Verifica COVID-19” installata su dispositivo mobile e, laddove non possibile, attraverso l'esibizione cartacea.

La detta applicazione consente di riconoscere l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC) **senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.**

Nello specifico, quindi si ritiene opportuno, anche in ragione del numero delle unità di personale da sottoporre a controllo, effettuare una preliminare verifica a tappeto, in data 15.10.2021 (data di entrata in vigore delle disposizioni in analisi), di tutto il personale di magistratura ordinaria ed onoraria e del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica per i Minorenni, ad opera dei soggetti rispettivamente delegati, per ciascun Ufficio scrivente, al controllo, salvo poi procedere, nei giorni successivi, a verifiche su un campione particolarmente rappresentativo di personale (non inferiore al 20% del personale in servizio e con criterio di rotazione) e con tempistiche appropriate, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Quanto al personale di magistratura, la percentuale da sottoporre a controllo a campione, verrà modulata in maniera flessibile tenendo conto dell'insussistenza di un obbligo di presenza in ufficio, salvi gli impegni di udienza o che ne richiedano la presenza in base ai rispettivi calendari di servizio.

Gli altri soggetti che accedono presso il Palazzo di Giustizia minorile per lo svolgimento, rispettivamente per conto del Tribunale o della Procura della Repubblica per i Minorenni o di entrambi gli uffici scriventi, di qualsiasi attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche in base a contratti esterni, saranno controllati all'accesso e, qualora accedano al Palazzo di Giustizia in orario non coperto dal turno del servizio di vigilanza, recandosi obbligatoriamente, per l'esibizione del *green pass*, dai soggetti rispettivamente delegati dagli uffici per i controlli interni. A tal fine si prevede che



- Le certificazioni dovranno essere esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di lavoro, al soggetto incaricato dell'accertamento in data 15.10.2021 e nei giorni successivi, in cui si procederà alla verifica a campione, secondo i criteri sopra specificati;
- La certificazione potrà esser esibita sia in formato cartaceo che digitale ed è rappresentata dal QRcode;
- Tramite la scansione del codice, l'App mostra le informazioni utili (nome, cognome e data di nascita dell'interessato) comunicando la VALIDITA' o la NON VALIDITA' del certificato;
- Il controllo avverrà nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, con esplicito divieto di divulgare i dati conosciuti;

Il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass o che rifiuti di esibire la predetta certificazione dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato sino all'esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, con le ulteriori conseguenze sopra espressamente specificate.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione

Ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi da parte dei soggetti sottoposti a controllo, secondo quanto sopra specificato, vengono con il presente provvedimento nominati quali incaricati:

- i funzionari Dott. Giuseppe Stranieri e Sig.ra Annamaria Lorenzo (per conto del Presidente del Tribunale per i Minorenni), i quali, in caso di concomitante assenza, saranno sostituiti dal Cancelliere Dott. Gabriele Persico;
- i Direttori Amministrativi Dott.ssa Emilia Lanzafame e Dott. Danilo Ciancio (per conto del Procuratore per i Minorenni) che, in caso di concomitante assenza, saranno sostituiti dall'unità di personale presente con qualifica più elevata;

prevedendosi e stabilendosi, sin d'ora, secondo lo spirito della Novella, al fine di garantire prioritariamente controlli e verifiche al momento dell'accesso agli Uffici giudiziari, dunque per i controlli e le verifiche in sede di primo accesso ai varchi dei Palazzi di Giustizia, che gli stessi, oltre che dal personale amministrativo interno degli stessi Uffici giudiziari, già individuato, siano svolti, per entrambi gli Uffici Giudiziari Minorili anche dal Responsabile delle Società di Vigilanza Privata ASSIPOL, addetto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia.

Per gli appartenenti alle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica per i Minorenni, l'incarico viene affidato dallo scrivente Procuratore, al Lgt. C.s. Angelo Daniele, quale responsabile più anziano in servizio, prevedendosi l'intervento, in sua assenza, del responsabile di Sezione presente che lo segua in anzianità di servizio.

Esercizio del potere disciplinare

L'esercizio del potere disciplinare previsto in relazione al personale di magistratura che acceda al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della

certificazione, verrà esercitato attraverso la più celere comunicazione (senza ritardo) della violazione al titolare dell'azione disciplinare.

L'esercizio del potere disciplinare in caso di accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione è, per il personale amministrativo, di iniziativa rispettivamente del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, in qualità di soggetto esercente anche le funzioni di Dirigente Amministrativo in conformità alla normativa prevista nel codice disciplinare / artt. da 60 a 66 D. Lgs. n. 165/2001 CCNL Funzioni Centrali) e di condotta (B.U. n. 7 del 15 aprile 2018).

Efficacia del presente provvedimento

Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 facendo salvo ogni integrazione e/o modifica che si ritenesse necessaria o anche solamente opportuna a seguito della diramazione di circolari ovvero l'individuazione di diverse modalità di verifica che consentano, a regime, di velocizzare le operazioni.

Dispongono

Comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria di Presidenza e della Segreteria Amministrativa presso la Procura per i Minorenni:


- ai Sigg.ri Magistrati (ed alle componenti onorarie presso il Tribunale per i Minorenni);
- ai Direttori Amministrativi dei rispettivi uffici;
- al personale amministrativo dei rispettivi Uffici;
- al personale in servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura per i Minorenni sede;

nonché, per opportuna conoscenza:

1. a S.E. il Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro;
2. a S.E. il Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro;
3. al Presidente del Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
4. al Consiglio Superiore della Magistratura;
5. al Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;
6. al Responsabile dell'Istituto di Vigilanza privata ASSIPOL delegato alla vigilanza dei Palazzi di Giustizia e/o aule giudiziarie;
7. all' R.S.P.P. esterno ed interno;
8. all'R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali
9. al medico competente.

Dispongo, infine, che il presente provvedimento sia inserito sui siti web dei rispettivi Uffici nella sezione dedicata e nelle news ed affisso nelle bacheche dei rispettivi Uffici oltre che all'ingresso del Palazzo di Giustizia.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Teresa Chiodo



IL PROCURATORE
Dott.ssa Maria Alessandra Ruberto

